

## Circolare n° 6/2023

### INCREMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO 6/7%

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), dal **1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** i datori di lavoro dovranno incrementare l'esonero contributivo previsto sulla quota IVS a carico del lavoratore ma facendo salvi dall'incremento i ratei di tredicesima. Il messaggio INPS 1932/2023 ha dettato le relative istruzioni operative.

*La legge di bilancio 2022 aveva previsto un esonero contributivo, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), all'articolo 20, co. 1, aveva incrementato l'esonero, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. La legge di bilancio per il 2023 ha prorogato l'esonero per tutto il 2023 incrementandolo ulteriormente*

#### **Soggetti interessati e importo dell'esonero contributivo**

I nuovi importi dell'esonero contributivo, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, sono i seguenti:

- **6%** rispetto al limite retributivo mensile di **2.692 euro**
- **7%** per le retribuzioni pari o inferiori a **1.923 euro mensili**.

**Attenzione:** l'articolo prevede espressamente che l'incremento dell'esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Su tali ratei pertanto, sia se corrisposti mensilmente sia se corrisposti in unica soluzione, si applica:

- **2%**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro (**224 mensili, se la tredicesima viene corrisposta mensilmente**),
- **3%**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro (**160 mensili, se la tredicesima viene corrisposta mensilmente**).

Mentre la **quattordicesima mensilità** non viene esclusa dal limite mensile, quindi nelle mense di luglio questa mensilità dovrà essere considerata nel limite previsto per l'erogazione dell'esonero o mensilmente se il rateo viene erogato insieme alla mensilità del mese.

L'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, **diversi dal lavoro domestico**, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici).

Sono oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato del 2023. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

e, nel corso dell'anno 2024, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero non può trovare applicazione.

### Principali regole applicabili

Riepiloghiamo le principali regole pratiche applicabili:

<b>Condizione legittimate l'esonero</b>	Le condizioni per l'applicazione dell'esonero devono essere su base mensile: <ul style="list-style-type: none"><li>• retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore 2692,00 per l'esonero di 6%</li><li>• inferiore 1923,00 per l'esonero di 7%</li></ul>
<b>Cessazione del rapporto o inizio in corso d'anno</b>	Il massimale per la 13esima mensilità deve essere riparametrato al numero di mensilità maturare per effetto alla data di cessazione o quelle che matureranno fino alla fine dell'anno
<b>Prestazione svolta presso più rapporti di lavoro</b>	Il calcolo del massimale della retribuzione imponibile deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro con riferimento al medesimo mese
<b>Lavoro domestico</b>	Escluso
<b>Lavoro Agricolo</b>	il calcolo della contribuzione dovuta viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione (si veda la circolare INPS 43/2022 per ulteriori particolari). La misura dell'esonero del 6% o del 7% sarà, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza

**Dott.ssa GIULIA ULIVI**  
CONSULENTE DEL LAVORO  
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 335.7530399

**Dott.ssa CAMILLA ULIVI**  
COMMERCIALISTA - REVISORE  
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it  
Tel: 333.3609839

[www.studioulivi.it](http://www.studioulivi.it)

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

**Sede Legale:** Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

**Sede Operativa:** Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

**C.F.** LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489